

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

sul documento

Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011.

L'Autorità di regolazione dei trasporti intende acquisire, da parte dei soggetti interessati, osservazioni ed eventuali proposte in merito al documento in oggetto, pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.

Tali osservazioni e proposte, recanti la dicitura *"Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011"*, nonché l'indicazione del mittente, possono essere inviate, **esclusivamente in formato editabile, entro e non oltre le ore 24:00 del 16 giugno 2025**, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

pec@pec.autorita-trasporti.it

Ciascun soggetto interessato potrà proporre osservazioni e/o eventuali proposte sul testo del documento di consultazione esclusivamente strutturandole in forma tabellare secondo il seguente schema sequenziale, al fine di assicurarne la necessaria chiarezza espositiva:

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
36.9	Ai fini del calcolo del tasso di remunerazione applicabile al valore di subentro (<i>RTV</i>), come previsto dalla Misura 23.3, punto 1, lettera a), si applica al costo medio ponderato (WACC) utilizzato nel PFR, individuato secondo i criteri di cui al punto 3 della presente Misura, un fattore correttivo che ne comporta una riduzione del 20%	Eliminare intero punto	Si evidenzia come il concetto stesso di "remunerazione del valore di subentro" presenti dei profili contraddittori, in quanto consente al concessionario di remunerare nel periodo concessorio una posta economica correlata al valore finale dei beni reversibili, quindi esprimibile e quantificabile solo alla fine del periodo di concessione. La previsione di remunerazione del valore di subentro non sembra essere una misura di contrasto alle barriere di ingresso a nuovi operatori in sede di riaffidamento, e al contrario appare incentivare gli operatori ad applicare una remunerazione non dovuta su quantità economiche non proprie del periodo concessorio. In questo si esprime perplessità sull'intera previsione dell'inserimento del valore di subentro tra i costi di remunerazione del capitale (Misura 23.3). In questo contesto, risulta ancora più discutibile la riduzione del WACC, determinata in maniera arbitraria nel 20%, nella remunerazione del valore di subentro.

23.2 p.2 lett.c	c) alla necessità di evitare l'insorgere di una barriera all'ingresso di nuovi operatori al momento del riaffidamento della concessione, a vantaggio del concessionario uscente. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il rapporto fra il valore di subentro e l'EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization) del concessionario, valutato all'ultimo intero anno di gestione, non deve superare il valore di 1,6.	Eliminare intero punto	Si osserva che quanto contenuto al 23.2 p.2 lett.c potrebbe generare distorsioni e imporre un limite artificioso alla valutazione del valore finale degli asset reversibili realizzati, il quale dovrebbe essere correlato alla vita utile della tipologia di asset, come peraltro evidenziato nella Tabella 1 Misura 23.2 p.1 lettera b). Si osserva infine che i valori di vita utile nella tabella citata sono – in alcuni casi – non in linea (e sensibilmente inferiori) rispetto a quelli riportati nelle “Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche – settore stradale” pubblicate dal MIT-STM il 09/09/2022.
------------------------	--	------------------------	---

Con particolare riferimento alle seguenti Misure:

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alla Misura 11.1, punto 4.

In particolare, si invita a esprimersi sul limite del ±10% previsto per la variazione delle stime di traffico rispetto a quanto assunto in fase di gara, nel caso in cui la durata della concessione superi i 15 anni.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alla Misura 35.4, punto 1.

In particolare, si invita a esprimersi sul valore pari al 5% previsto quale penalità applicabile al concessionario in relazione alla ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa.

Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alla Misura 36, punto 9.

In particolare, si invita a esprimersi sul valore pari al -20% previsto quale fattore correttivo da applicare al WACC per l'individuazione del tasso di remunerazione applicabile al valore di subentro (R_{tv}).

Decorso il termine per la relativa presentazione, le osservazioni e proposte pervenute saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità.

I partecipanti alla consultazione possono avanzare motivata richiesta di mantenere riservata parte dei dati o delle informazioni trasmesse; in tal caso le considerazioni e proposte devono essere fornite sia nella versione riservata, sia nella versione destinata alla pubblicazione; diversamente, il testo ricevuto verrà pubblicato integralmente.